



## I pareri di un esperto per i problemi dei tecnici

Mario Abate, direttore vice dirigente dei Vigili del Fuoco di Milano, risponde ai quesiti dei lettori

### Rilascio del Cpi per officine meccaniche

#### DOMANDA

Devo eseguire per un cliente un Cpi per un'officina meccanica con più di 5 addetti. L'unità operativa è costituita da un capannone di 1000 mq, e un edificio di 2 piani (totale 100 mq) dove sono gli uffici, adiacente e comunicante tramite porta con il capannone.

Vorrei sapere:

- Essendo la superficie superiore a 1000 mq è necessario un impianto idrico antincendio del tipo a naspi? O è possibile utilizzare solo degli estintori?
- Nel piazzale antistante al capannone si vuole realizzare un deposito per 20 bombole di ossigeno a 200 Atm di capacità di 8 mc; tale deposito sarebbe soggetto al Cpi?
- Se sì in quale attività del Dm

16.02.1982 ricade?

- Nel medesimo piazzale si vuole depositare anche delle bombole di propano; quale è il minimo quantitativo di propano che si può depositare affinché non sia necessario il certificato di prevenzione incendi?

#### RISPOSTA

Per quanto concerne la prima domanda, occorre dire che l'obbligo di progettazione e di posizionamento di una rete di idranti non dipende dalla superficie del capannone.

Occorrerà infatti effettuare una accurata valutazione del rischio incendio e solo dopo l'analisi dei risultati, al fine di ridurre il valore del rischio, dovranno essere previste le misure di protezione attiva e passiva congruenti con gli scenari di rischio ipotizzati. Nel processo logico proposto svolge un ruolo fondamentale

l'individuazione degli scenari di incendio, che rappresentano la schematizzazione degli eventi che possono ragionevolmente verificarsi in relazione alle caratteristiche del focolaio, dell'edificio e degli occupanti.

A tal fine devono essere valutati gli incendi realisticamente ipotizzabili nelle condizioni di esercizio previste, scegliendo i più gravosi per lo sviluppo e la propagazione dell'incendio, la conseguente sollecitazione strutturale, la salvaguardia degli occupanti e la sicurezza delle squadre di soccorso.

Questo in linea teorica. Dal punto di vista pratico, occorre dire che quando una attività rientra tra quelle considerate ad obbligo di certificato di prevenzione incendi, è corretto, nella maggioranza dei casi, prevedere un sistema di spegnimento idrico. A seconda poi del livello di rischio dell'attività, si potrà prevedere

un semplice impianto a naspì o diversamente un impianto idranti Uni45. Nei casi di maggiore complessità sarà richiesta anche la rete di idranti Uni70 esterna.

A tale riguardo è necessario riferirsi alla norma Uni 10779 che, in funzione del livello di rischio, fornisce uno specifico dimensionamento degli impianti di protezione antincendio a naspilidranti.

Il deposito di gas comburenti (ossigeno) rientra tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi solo se è costituito da serbatoi fissi oppure se i contenitori mobili, vengono ad esempio depositati in manufatto strutturalmente definito e fisso. In questi casi il deposito rientra al punto 5a) del Dm 16/2/82. Le soglie per i le bombole di propano sono quelle riportate al punto 3 del citato Dm 16/2/82 ovvero:

Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole:

a) compressi:

- per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc
- per capacità complessiva superiore a 2 mc

b) disciolti o liquefatti (in bom-

bole o bidoni):

- per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg
- per quantitativi complessivi superiori a 500 kg

### Disposizioni di prevenzione incendi per distributori di carburanti

#### DOMANDA

Volevo chiedere chiarimenti su quali articoli di legge e quali sanzioni sono previste a carico di coloro, utenti e/o addetti alla erogazione dei carburanti, che tengono sigarette accese e fumano in prossimità degli erogatori di benzine e gasolio.

#### RISPOSTA

Le disposizioni di prevenzione incendi in materia di distributori carburanti sono contenute dal Dm 31 luglio 1934. Tale norma, peraltro piuttosto obsoleta, prescrive in via generale che:

“È fatto divieto di fumare, portare fiammiferi o armi cariche, o comunque far fuoco o illuminare a fiamma libera, negli ambienti e

nei locali dove si producono, manipolano o conservano olii minerali e loro derivati, tanto se tali sostanze sono racchiuse in recipienti, quanto se possono venire a trovarsi per il genere del lavoro compiuto sia pure accidentalmente, nel campo di esplosibilità o di infiammabilità delle loro miscele coll'aria ambiente. Gli stessi divieti devono essere osservati durante il travaso (anche all'aperto) da serbatoi, o da carri serbatoi, ferroviari, o da veicoli, o da distributori, o da fusti, bidoni e simili. Nei sopraddetti ambienti e locali devono essere costantemente affissi cartelli o scritte ricordanti il divieto di fumare, di impiegare fiamme libere e di portare fiammiferi.”

Per quanto riguarda invece le norme di esercizio da applicarsi presso i distributori di carburante nell'art. 78 del citato decreto viene disposto che:

“Il personale addetto ai distributori stradali di liquidi infiammabili, deve possedere la conoscenza tecnica delle manovre di cui è incaricato, ed essere in grado di darsi ragione di quanto può accadere nell'impiego del distri-





butore, e di provvedere prontamente in caso di accensione della benzina. (...) Le operazioni di riempimento e di vuotamento dei veicoli a botte e di quelli a cisterna, devono essere effettuate a circuito chiuso, per evitare disperdimento di liquido o emanazione di vapori infiammabili. Le manovre di cui sopra devono essere affidate esclusivamente al conducente del veicolo, il quale ne è responsabile. Il conducente non può allontanarsi per alcun motivo dal veicolo, durante le operazioni suddette; in casi di forza maggiore deve prima di allontanarsi, chiudere la valvola interna del compartimento in corso di riempimento o di vuotamento. Egli deve fare allontanare chi fuma”.

Al riguardo ricordiamo che ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 20, comma 2, il lavoratore dipendente ha l’obbligo di “osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale, utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, (...) adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità (...) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e imminente”. Il mancato rispetto dell’osservanza delle disposizioni sopra ri-



portate possono far incorrere lo stesso lavoratore nelle sanzioni previste dall’art. 59, comma 1, lett. a) ovvero nell’“arresto fino a un mese o ammenda da € 200 a € 600”.

La contestazione, di assai rara applicazione nella pratica, può essere eseguita mediante il procedimento disciplinato dal D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, di estinzione dei reati in via amministrativa, per il quale, mediante il pagamento di una oblazione di 150 euro (1/4 del massimo della pena pecuniaria prevista), il reato si trasforma in un illecito amministrativo.

Infine, per quanto riguarda l’eventuale trasgressione compiuta dal cliente, non esiste una specifica norma sanzionatoria. Dovrà infatti essere l’addetto alla pompa di benzina a far rispettare il divieto evitando di effettuare il rifornimento in condizioni di potenziale pericolo.